



COMUNE DI UDINE

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DI CUI ALL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023,
CONVERTITO DALLA L. 56/2023**

Adottato con delibera consiliare n. 54 del 17/07/2023

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA	3
ART. 3 –PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA	3
ART. 4 – EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE	3
ART. 5 – VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI	4
ART. 6 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.....	4
ART. 7 – DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL CASO DI RATEIZZAZIONI O DILAZIONI IN ESSERE	4
ART. 8 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	5

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione della definizione agevolata di cui all'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 56/2023.

ART. 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati ai soggetti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

ART. 3 – PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente art. 2, il debitore manifesta al Concessionario la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 ottobre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità e in conformità alla modulistica predisposta dallo stesso Concessionario.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Concessionario entro il termine del 31 gennaio 2024 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti.

ART. 4 – EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non

si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

ART. 5 – VERSAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 29 febbraio 2024 ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 29 febbraio 2024 e il 31 marzo 2024 e le restanti, di pari ammontare ciascuna, con scadenza il 31 maggio, il 31 luglio, 30 novembre e 28 febbraio di ciascun anno.
2. Qualora il debitore indichi nella dichiarazione di cui all'art. 3 di voler effettuare il pagamento in due rate, l'importo della seconda rata è pari al 90% delle somme complessivamente dovute.
3. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 233 della L. 197/2022, gli interessi al tasso del 2%.
4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

ART. 6 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente Regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

ART. 7 – DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL CASO DI RATEIZZAZIONI O DILAZIONI IN ESSERE

1. La facoltà di definizione prevista dal presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute relativamente agli atti notificati. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

ART. 8 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, del D.Lgs. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 56/2023.